

L'imposizione della famiglia vige anche quando i due coniugi vivono in domicili diversi?

Sentenza della Camera di diritto tributario, del 1. ottobre 2010, numero d'incarto 80.2010.52, in:

<http://www.sentenze.ti.ch>
[21.02.2011]

Articolo 9 LIFD – Tassazione dei coniugi, matrimonio con persona residente all'estero, imposizione congiunta, non separazione di fatto



La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Canton Ticino (di seguito "Camera"), in una sentenza del 1. ottobre 2010, si è pronunciata sulla tassazione congiunta dei coniugi, la cui moglie è domiciliata ed imposta in Ticino e il cui marito è domiciliato ed imposto in Italia.

La ricorrente ha infatti ritenuto ingiusta la decisione dell'autorità di tassazione, con la quale gli è stata appli-

cata l'aliquota riservata ai coniugi, determinata tenendo conto anche dei redditi esteri del marito. A suo parere, la situazione configura una separazione di fatto poiché non esiste alcuna comunione di domicilio e di mezzi, nonché di alcun conto bancario cointestato o in comune. Essa ha poi affermato di aver contratto matrimonio il 26 giugno 2008, sostenendo però che l'unione coniugale "fiscale" non sarebbe "mai nemmeno iniziata", perché i coniugi hanno sempre mantenuto il proprio domicilio separato e non hanno mai instaurato una comunione di mezzi.

La Camera ha inizialmente ribadito il principio dell'imposizione della famiglia in base al quale, il reddito e la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni. Ne consegue e *contrario* che, in caso di divorzio o di separazione legale o di fatto, ogni coniuge è tassato individualmente per tutto il periodo fiscale.

Secondo, la circolare numero 14 del 29 luglio 1994 dell'AFC i criteri determinanti per procedere ad una tassazione indipendente dei coniugi che vivono separati sono i seguenti:

- assenza di un'abitazione coniugale, sospensione della comunione domestica, esistenza di un domicilio proprio;
- utilizzazione dei mezzi finanziari a disposizione. La tassazione separata può essere ammessa quando i

mezzi finanziari a disposizione non sono più riuniti, vale a dire quando – come ha sentenziato il Tribunale federale nei rapporti intercantionali – non esiste più "alcuna unione dei mezzi per l'abitazione e il mantenimento." Se invece i mezzi – oltre i consueti regali occasionali – vengono impiegati da entrambe le parti per il tenore di vita in comune (non entrano in considerazione le prestazioni alimentari fissate giuridicamente o convenute volontariamente), i coniugi devono essere tassati congiuntamente malgrado l'esistenza di una propria abitazione e eventualmente di un proprio domicilio di diritto civile;

- lo stato civile che risulta dal comportamento della coppia in pubblico nell'ottica della buona fede;
- la durata della separazione di fatto invocata (almeno un anno).



Tali presupposti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, devono essere adempiuti cumulativamente e, in ogni caso, deve esservi stata la sospensione della comunione domestica ed i mezzi finanziari non devono più essere impiegati in comune. (*consid. 1*)

Il Codice civile, all'articolo 25 capoverso 1, non subordina più il domicilio della moglie a quello del marito. La moglie può quindi avere un domicilio principale proprio diverso da quello del marito.

Pertanto due coniugi che, pur continuando la comunione matrimoniale e condividendo i mezzi comuni, hanno tuttavia due domicili fiscali separati, sottostanno comunque ad una tassazione come quella cui hanno diritto i coniugi che hanno un solo domicilio, cioè al cumulo dei fattori imponibili. In altre parole, fintantoché i coniugi non sono separati di fatto, continua a vigere il principio della tassazione congiunta. (*consid. 2.2*)

Interpretando l'articolo 9 LIFD, la Camera ricorda che l'Alta Corte ha in particolare escluso che vi sia una separazione

di fatto nel caso di due coniugi che vivono separati durante l'intera settimana e che non dispongono di un'abitazione durevolmente usata in comune, pur mantenendo l'unione coniugale. In un caso esaminato nel 2001, dopo il matrimonio la moglie aveva mantenuto il suo appartamento in un luogo ed il marito la sua casa in un altro, i coniugi avevano continuato a lavorare allo stesso posto, ognuno provvedeva al proprio mantenimento e apparentemente non disponevano neppure di mezzi comuni. In questo caso l'Alta Corte ha stabilito che non vi era una separazione di fatto (durevole) secondo l'articolo 9 capoverso 1 LIFD e che pertanto si giustificava la loro tassazione congiunta.

Una simile decisione è stata poi adottata anche in una sentenza del 2008, che si riferiva al caso di un marito tedesco residente nel Canton Obvaldo, la cui moglie, a sua volta cittadina germanica, tuttavia viveva ad Amburgo, dove accudiva la madre anziana ed invalida. Anche qui, l'Alta Corte ha sottolineato che la tassazione congiunta si giustifica fintantoché sussiste l'unione coniugale. (*consid. 2.3*)

La Camera venendo al caso della ricorrente, ricorda che la stessa si è sposata proprio a metà del periodo fiscale in discussione. Poiché, secondo l'articolo 159 Codice civile, la celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale, non potrà certo negare che la stessa sia data anche nel suo caso.

La semplice circostanza che i coniugi mantengano il proprio domicilio precedente e che continuino a svolgere la rispettiva attività lucrativa in un luogo separato non basta a giustificare – *continua la Camera* – la conclusione che vi sia una separazione di fatto e che quindi debba venir meno la tassazione congiunta.

In queste circostanze, la Camera ha tuttavia lasciata aperta la questione dell'esistenza di una unione dei mezzi fra la ricorrente ed il marito, ritenendo che sussiste indiscutibilmente il requisito dell'unione coniugale. La Camera ha poi ritenuto che i coniugi si incontrino almeno durante i fine settimana e nelle vacanze e che, in tal modo, vi sia anche qualche forma di messa in comune di mezzi finanziari. (*consid. 2.4*)



In base alle considerazioni suesposte, la Camera ha respinto, perché contrasta con la normativa applicabile, la tesi della ricorrente secondo cui la tassazione congiunta dei coniugi dipenderebbe dall'esistenza di un "matrimonio fiscale", che differirebbe da quello del diritto civile. Fintantoché è data l'unione coniugale secondo l'articolo 159 Codice civile si procede all'imposizione congiunta dei coniugi, anche se questi ultimi hanno un domicilio separato ed anche in mancanza di un'unione dei mezzi finanziari.

È del resto piuttosto evidente – *continua la Camera* – che **la tesi ricorsuale trova il suo fondamento nel disagio provocato dagli effetti del sistema fiscale previsto dal diritto federale, che in molti casi - nonostante alcuni interventi del legislatore - continua a penalizzare i coniugi, soprattutto quando esercitano entrambi un'attività lucrativa e dispongono di redditi elevati.** La Camera conclude affermando che non è tuttavia possibile risolvere il problema attraverso un'interpretazione audace della nozione di "coniugi non separati legalmente o di fatto", prevista dalla legge federale e da quella cantonale armonizzata. (*consid. 2.5*)